

Sanità. La cannabis tra le sostanze «soft» La legge distingue di nuovo tra droghe leggere e pesanti

Rosanna Magnano

ROMA

Il decreto su **droghe e farmaci off label** diventa legge e torna la distinzione tra "leggere" e "pesanti". Ha ottenuto ieri sera la fiducia al Senato (con 155 sì e 105 no) la legge di conversione del decreto legge 36/2014 sulla disciplina degli stupefacenti e l'impiego di farmaci meno onerosi per il Ssn. Il provvedimento - il testo è lo stesso approvato dalla Camera il 29 aprile scorso - ripristina e riscrive le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope per renderle coerenti con il regime sanzionatorio antecedente alla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza 32/2014.

Le tabelle sono cinque. Le prime quattro riguardano le sostanze stupefacenti e psicotrope sotto controllo internazionale e nazionale, mentre la quinta comprende i medicinali (a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope) di corrente uso terapeutico. Semplificazioni per la prescrizione dei farmaci contro il dolore e per le cure palliative.

La cannabis, nonostante le polemiche, è classificata tra le droghe leggere. Anche se, come sottolinea il relatore del provvedimento, Carlo Giovanardi (Ncd), «il governo ha accolto in commissioni riunite Giustizia e Sanità un ordine del giorno che impegna il ministro della Salute a valutare la pericolosità della cannabis arricchita di ultima generazione, per collocarla in tabella uno unitamente ai cannabinoidi sintetici assieme a cocaina ed eroina già presenti in quella ta-

bella». Quindi la battaglia continua e il dibattito si svilupperà nei prossimi mesi. Per modificare le tabelle, come si legge all'articolo 1 del provvedimento approvato ieri, serve un decreto del ministero della Salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e l'Istituto superiore di sanità. Per il resto il Dl alleggerisce le sanzioni per fatti di lieve entità (il cosiddetto piccolo spaccio) e ripristina la possibilità per il giudice di applicare i lavori di pubblica utilità al posto del carcere per i tossicodipendenti, su richiesta dell'imputato e sentito il pm. La misura sostitutiva non è irrogabile per più di due volte. Ripristinate poi le sanzioni amministrative (depenalizzazione) per l'uso personale di sostanze stupefacenti. Sanzioni che sono differenziate per droghe leggere (da uno a 3 mesi) e pesanti (da 2 mesi a un anno).

Per i medicinali utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata all'articolo 3 del decreto prevede che il fondo istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), alimentato con i contributi obbligatori a carico delle aziende farmaceutiche, possa essere destinato - da parte dell'Aifa stessa - anche alla sperimentazione clinica di medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio (cosiddetto uso *off label*).

Tali medicinali, previa valutazione dell'Aifa potranno essere erogati a carico del Ssn, purché tale indicazione sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

